

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1983

Costruzione della sede unica dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT)

ONOREVOLI SENATORI. — Il funzionamento dei servizi dell'Istituto centrale di statistica da svariati anni risulta notevolmente compromesso dalla circostanza che, a causa del sensibile aumento della domanda di dati statistici proveniente da tutti i settori economici e sociali della nazione, è stato via via necessario provvedere alla sistemazione del personale, dei complessi impianti meccanografici e del copioso materiale documentario in numerosi edifici dislocati in diversi punti della capitale.

Difatti, il fabbricato demaniale assegnato all'Istituto nel 1930, all'atto della sua nascita, si è reso sempre più inadeguato, per cui l'Istituto medesimo è stato costretto negli scorsi anni ad acquistare due immobili, uno in via Liegi e l'altro in via Depretis, nei quali è stata sistemata una parte degli uffici.

Nonostante dette acquisizioni, le esigenze allocative dell'ISTAT non sono rimaste integralmente soddisfatte e pertanto si è dovuto procedere all'assunzione in affitto di numerosi altri locali, distribuiti in quattro diversi stabili della città, utilizzati quali uffici, oltre a due grandi magazzini adibiti ad archivio, il tutto per una superficie lorda di metri quadrati 15.500 circa e per una correlativa spesa annua aggirantesi sui 400 milioni di lire.

A quest'ultima somma deve aggiungersi il canone di lire 489.500.000 annue per la locazione di un fabbricato occorrente per le esigenze connesse ai censimenti generali (agricoltura, popolazione e abitazioni, industria e commercio, ecc.). Pertanto la spesa complessiva per affitti risulta di lire 900 milioni all'anno circa.

Al momento attuale gli uffici e i magazzini dell'Istituto sono disseminati in ben nove sedi distanziate tra loro, in alcuni casi, di vari chilometri, il che, naturalmente, si traduce in un serio pregiudizio per l'efficace funzionamento dei servizi, oltrechè in un notevole disagio per il personale.

Dalla su descritta situazione emerge in tutta evidenza la necessità di realizzare un « accorpamento » di tutti gli uffici, nell'intento di accrescerne la produttività, in vista dei numerosi impegni, anche a carattere internazionale, connessi sia alle statistiche correnti sia all'elaborazione dei dati dei recenti censimenti.

Le numerose richieste in passato rivolte al Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — di fornire, in esecuzione dell'obbligo ad esso derivante dall'articolo 14 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, locali demaniali in unico corpo, capaci di contenere tutti gli uffici dell'Istituto, sono rimaste senza esito per indisponibilità in Roma di immobili statali provvisti di tale requisito.

Il problema potrebbe pertanto trovare soluzione unicamente mediante acquisto, sul mercato privato, di uno stabile di adeguata consistenza ed avente gli indispensabili requisiti di idoneità e funzionalità, oppure facendo costruire un apposito fabbricato da destinare allo scopo.

Al fine di conseguire tale obiettivo è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale all'articolo 1 reca appunto l'autorizzazione all'ISTAT ad acquistare o costruire un edificio in cui riunire tutti i propri servizi della capitale. È altresì previsto in tale articolo che l'eventuale costruzione possa essere preferenzialmente affidata in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale — a parità di condizioni con le offerte presentate da imprese private — e ciò in relazione alla necessità di realizzare la costruzione stessa in via di assoluta urgenza, date le pressanti esigenze dell'ente.

All'articolo 2 è prevista la restituzione allo Stato dell'immobile demaniale sito in via Agostino Depretis, angolo via Cesare Balbo, immobile che potrà in conseguenza

essere utilizzato per la sistemazione in zona centrale di altri uffici governativi; il valore di tale immobile, a causa della prevedibile lievitazione dei prezzi degli immobili, al momento della disponibilità per il demanio di detto cespite non risulterà certamente inferiore all'importo del contributo statale fissato con il successivo articolo 3.

L'articolo 3 dispone, infatti, lo stanziamento dei fondi necessari per l'operazione che viene ripartito negli anni 1984 e 1985 in modo da non far gravare l'intero onere su un solo esercizio finanziario e non appesantire quindi eccessivamente il bilancio statale.

La seconda parte di detto articolo contiene la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera di cui all'articolo 1, allo scopo di favorirne la realizzazione in tempi brevi; a tal fine è stato in esso introdotto il richiamo al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga alla legislazione vigente.

Non appare superfluo sottolineare, a conclusione, i vantaggi connessi alla realizzazione della prospettata operazione, che ha tutte le caratteristiche di un investimento altamente produttivo. Infatti:

1) l'ISTAT risolverà in maniera soddisfacente e definitiva i problemi allocativi dei propri uffici, con riflessi positivi per l'efficienza e la produttività dei servizi;

2) lo Stato, attraverso la restituzione dell'immobile di sua proprietà, otterrà la disponibilità, quando sarà funzionante il nuovo edificio, di numerosi locali da destinare a sede di uffici pubblici, per un valore complessivo di oltre 50 miliardi di lire;

3) la spesa prevista risulterà pertanto bilanciata dal valore dell'immobile ceduto al demanio;

4) l'erario ritrarrà un ulteriore notevole vantaggio economico, connesso all'eliminazione della spesa attualmente sostenuta dall'ISTAT per affitti passivi (circa 900 milioni di lire annue).

Per le considerazioni che precedono, si confida che il Parlamento vorrà dare la propria approvazione all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad acquistare, ovvero a costruire mediante concessione assentita, preferenzialmente ed a parità di condizioni, a società a prevalente partecipazione statale, un edificio da destinare a propria sede in cui saranno riuniti tutti i servizi della capitale.

Art. 2.

Dopo la realizzazione della sede di cui al precedente articolo 1, gli immobili demaniali attualmente occupati dall'Istituto centrale di statistica saranno destinati, a cura del Ministero delle finanze, ad altre esigenze governative.

Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo 1 è stanziata la complessiva somma di lire 50 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la seguente ripartizione:

anno 1984: lire 25 miliardi;

anno 1985: lire 25 miliardi.

L'opera di cui all'articolo 1 è dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua realizzazione si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

All'onere di lire 25 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per l'anno 1985, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.